

Sentenza n. 82 del 2006 - protezione civile

La legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 entra in vigore quando è già scaduto lo stato di emergenza per calamità naturale dichiarato dal Consiglio dei ministri a fronte del crollo di un edificio adibito a civile abitazione nella città di Napoli. Questo aspetto non preoccupa il legislatore regionale che, nel procedere (4, comma 4) all'ulteriore finanziamento delle attività di ricostruzione con risorse proprie, demanda al contempo al Sindaco di Napoli, nominato commissario per l'emergenza con ordinanza ministeriale del 2001, il compito di definire, "secondo le procedure e deroghe di cui all'ordinanza stessa", i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi regionali.

Lo Stato impugna la norma in oggetto perché questa manterrebbe indebitamente al Sindaco le funzioni statuali (eccezionali e derogatorie dell'ordinamento vigente) di commissario delegato ancorché sia cessata la situazione di emergenza legittimante l'esercizio delle funzioni medesime.

La tesi della difesa regionale è quella per la quale, venute meno le esigenze straordinarie di primo soccorso, la Regione si sarebbe limitata a disciplinare l'esercizio delle proprie attività di assistenza ordinaria, a nulla rilevando che la norma possa essere interpretata nel senso dell'attribuzione al Sindaco di poteri a carattere derogatorio dell'ordinamento vigente.

La Corte sconfessa *in toto* l'interpretazione regionale, affermando che il richiamo all'ordinanza ministeriale, e la esplicita qualificazione del Sindaco quale commissario delegato, come operati dalla legge regionale, valgono a confermare le funzioni commissariali dell'organo comunale al di fuori dei limiti temporali di operatività dell'atto di investitura.

La disposizione regionale contrasta sotto questo aspetto con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 112 del 1998 e con l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile; norme con le quali si attribuisce allo Stato, in presenza di calamità naturali, il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello di emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Queste previsioni statali, in quanto espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, delimitano il potere normativo regionale anche sotto il nuovo regime di competenze legislative scaturente dalla modifica del Titolo V parte seconda della Costituzione.

Per questi motivi l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella parte in cui attribuisce al Sindaco di Napoli i poteri commissariali derivanti da apposita ordinanza del Ministro dell'interno "dopo la scadenza della emergenza alla cui soluzione tale ordinanza era preordinata", è in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda viceversa le censure mosse dal Governo nei confronti dell'art. 5, comma 5, della medesima legge regionale, ad avviso della Corte la norma non attribuisce all'istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri commissariali straordinari o derogatori attribuiti dallo Stato al Presidente della Regione Campania a fronte degli eventi (calamità naturali) verificatisi sul territorio campano nel corso dell'anno 1968, né proroga in alcun modo lo stato di emergenza; la disposizione contestata infatti si limita a regolare la situazione delle strutture commissariali per il tempo successivo alla cessazione dello stato di emergenza, attribuendo le stesse e i relativi compiti in via ordinaria alla predetta agenzia regionale.

